

## REGOLAMENTO (CE) N. 2248/2001 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2001

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione»).
- (2) Nel frattempo, il Consiglio sta concludendo anche un accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia<sup>(1)</sup> firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato «accordo interinale») che prevede l'entrata in vigore imminente delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sugli scambi e sulle questioni commerciali.
- (3) Occorre stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti.
- (4) Tali accordi stabiliscono che determinati prodotti originari della Repubblica di Croazia beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti dei contingenti tariffari. Occorre pertanto stabilire le disposizioni necessarie per il calcolo delle aliquote ridotte dei dazi doganali.
- (5) Tali accordi indicano già i prodotti che possono beneficiare di dette misure tariffarie, i volumi corrispondenti (e i rispettivi incrementi), i dazi applicabili, i periodi di applicazione e ogni altro criterio di ammissibilità.
- (6) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali.
- (7) Per ragioni di semplicità e per consentire la pubblicazione tempestiva dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari comunitari, si dovrebbe autorizzare la

Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(2)</sup>, ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti della pesca. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, dovrebbe inoltre adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti «baby-beef».

- (8) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi quando il trattamento preferenziale consista in dazi ad valorem pari o inferiori all'1 % o in dazi specifici pari o inferiori a 1 EUR.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo interinale fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (10) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(4)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Oggetto**

L'oggetto del presente regolamento consiste nello stabilire un certo numero di procedure per l'adozione di norme dettagliate per l'applicazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione») e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (in appresso denominato «accordo interinale»).

<sup>(1)</sup> L'accordo interinale sarà pubblicato in una Gazzetta ufficiale datata 14 dicembre 2001.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.